



MADE IN ITALY E ORIGINE ESTERA DEI PRODOTTI: ECCO COSA DICE LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA

Le disposizioni introdotte dall'art.16 del D.L. 25.9.2009, n.135, da una parte tutelano meglio gli operatori italiani, dall'altra creano qualche incertezza sulla provenienza della merce.

degli Avv. **Grazia Torrente e Alessandra Vignone**

Le nuove disposizioni legislative introdotte con l'art. 16 del D.L. 25.09.2009 n. 135 sul *made in Italy* e prodotti interamente italiani (già in vigore dal 9 novembre 2009), emanato in attuazione degli obblighi comunitari, costituiscono per certi aspetti un miglioramento nella tutela dei produttori italiani, mentre per altri, in ragione del maggior spazio consentito dalle norme agli operatori, creano incertezza sulla specifica origine della merce.

La normativa in questione prevede che solo per i prodotti o merci per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano può essere utilizzata una indicazione di vendita, quale per esempio "100% *made in Italy*", "100% Italia" o "tutto italiano". È evidente che questa formulazione valorizza le produzioni italiane, realizzate interamente nel territorio nazionale. Sotto un altro profilo, va osservato che, in assenza di un obbligo di menzionare con precisione il Paese di origine della merce, nel caso

di produzione realizzata al di fuori della comunità europea, vi è il rischio che due produttori, entrambi operanti in due diversi Paesi extra-Ue, sostengano costi di produzione diversi a causa di normative differenti con l'effetto che solo uno di questi, alla fine, se ne avvantaggi in concreto, avendo scelto di effettuare la produzione nel Paese meno costoso, ma meno sicuro. In altre parole, è il caso dell'imprenditore che al fine di ottimizzare i costi scelga, a titolo di

Titolari e licenziatari di un marchio devono indicare sui prodotti se la loro origine è estera

esempio, un Paese extra-Ue, nel quale le norme sull'impiego dei materiali, sulle lavorazioni, sulla sicurezza sono meno onerose e offrono un minore grado di tutela, senza dover dare conto di tale scelta al consumatore, il quale rimane ignaro della provenienza effettiva del prodotto che va ad acquistare.

Oltre ad offrire una maggiore tutela del *made in Italy*, le modifiche legislative introdotte hanno altresì contribuito a

chiarire a quali adempimenti sono tenuti gli operatori in merito alle informazioni da fornire circa la provenienza dei prodotti distribuiti. Più in particolare, si sottolinea, infatti, che in precedenza era sancito il divieto di utilizzare marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia, senza prevedere, in modo chiaro, il Paese di fabbricazione della merce. In considerazione dell'assenza di indicazioni precise, erano sorti diversi problemi interpretativi che avevano dato luogo a difficoltà nell'applicazione pratica nei diversi settori dell'industria.

Al fine di informare correttamente il consumatore è previsto che i soggetti interessati (titolari o licenziatari del marchio della merce che viene distribuita) siano obbligati ad accompagna-

re i prodotti o le merci, alternativemente, con indicazioni precise sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto o, laddove non materialmente possibile a causa delle dimensioni del prodotto o per altre ragioni produttive/distributive, un'attestazione circa le informazioni che gli stessi soggetti si impegnano a rendere in fase di commercializzazione sull'effettiva origine estera di prodotti o merce.

Non vanno sottovalutate le conseguenze che derivano dall'inosservanza delle suddette disposizioni. Infatti, la sanzione pecuniaria applicata al trasgressore può essere rilevante, partendo da 10.000 e potendo arrivare a 250.000 eu-

o Studio opera da oltre 34 anni con uffici a Milano e a Roma. Da aprile 2009 è presente direttamente con un proprio ufficio anche a Tirana, in Albania, e conta oggi più di 60 professionisti. È multi specializzato e organizzato per aree di diritto (commerciale, societario, risorse umane, real estate, contenzioso, fiscale, antitrust, amministrativo e penale commerciale) e per settori di mercato (trasporti, costruzioni, ambientale ed energie rinnovabili, istituzioni finanziarie, assicurazioni, alimentare, outsourcing, farmaceutico e retail). Lo Studio ha una consolidata esperienza sia nell'attività di consulenza legale sia nell'assistenza contenziosa, arbitrale e di risoluzione alternativa delle controversie. La sua filosofia è quella di dare supporto ai clienti nella loro attività e nelle loro scelte imprenditoriali in Italia e all'estero e lavorare con loro per costruire un rapporto di partnership che vada ben oltre la consulenza strettamente legale. Dal 2002 è parte di Eversheds International, che conta oltre 3.500 avvocati dislocati in 47 uffici in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. Grazie a questa rete i clienti hanno la possibilità di essere seguiti da un team di avvocati che combina la conoscenza del mercato locale con una visione internazionale.

ro e può essere altresì disposta la confisca del prodotto.

Per quanto concerne le modalità applicative della legge, il ministero dello Sviluppo Economico, nel mese di novembre 2009, ha chiarito che le informazioni da fornire al cliente possono prendere la forma di un'appendice informativa riportata direttamente sul prodotto o sulla confezione oppure di una targhetta o cartellino ai medesimi applicati o ancora in elementi amovibili come "hang-tags", anche aggiunti dopo l'importazione.

Inoltre, sono state suggerite alcune diciture da utilizzarsi quali "prodotto fabbricato in..."; "prodotto fabbricato in paesi extra-Ue" e "prodotto non fabbricato in Italia". Resta comunque inteso che tali indicazioni non escludono la

possibilità di specificare ulteriormente l'origine o la provenienza del prodotto, indicando l'effettivo Paese di fabbricazione. È evidente che tali indicazioni non si applicano al caso in cui il prodotto venga fabbricato o provenga da un paese comunitario, in considerazione che in tali ipotesi non vi è alcun obbligo di specificare l'origine della merce.

Il ministero ha anche predisposto un modello dell'attestazione soprarichiamata, che è necessario rendere nei casi in cui non è possibile fornire le indicazioni direttamente sul prodotto. Secondo tale modello, la suddetta attestazione che va allegata alla dichiarazione doganale, indica i dati del titolare o licenziatario del marchio dei prodotti importati e l'impegno di rendere nella successiva fase di commercializzazione tutte le informazioni necessarie relative all'origine estera del prodotto. ■

Per coloro che non osservano le disposizioni è prevista una sanzione da 10.000 a 25.000 euro (mica poco!)

